



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE

In composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Silvia Albano, nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 64733 dei procedimenti speciali sommari dell'anno 2020, vertente:

TRA

██
nato in Colombia il ██████████, (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'Avv. LOREDANA LEO;

- ricorrente -

E

POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma;

avente ad OGGETTO: ricorso ex art 700 c.p.c. ante causam
ha pronunciato il seguente

**DECRETO FISSAZIONE UDIENZA CAUTELARE CON
PROVVEDIMENTO INAUDITA ALTERA PARTE**

Parte ricorrente chiedeva: *“In via principale ed urgente con decreto inaudita altera parte ordinare a Poste Italiane Spa di procedere immediatamente all’apertura del conto corrente di base in favore del sig. ██████████
██████ in quanto richiedente asilo in possesso della ricevuta attestante la formalizzazione della domanda di protezione internazionale quale documento di riconoscimento costituente permesso di soggiorno provvisorio;”*.

Esponeva che era un richiedente asilo regolarmente soggiornante e aveva formalizzato la domanda di protezione internazionale l’11 aprile 2018; che attualmente era in possesso della sola ricevuta attestante la formalizzazione della domanda di protezione internazionale che costituisce permesso di soggiorno provvisorio ai sensi dell’art. 4, co. 3, del d.lgs. 142/2015; che, infatti, in data 04.04.2019 aveva presentato ricorso ai sensi dell’art. 35 bis del D.lgs. 25/08 innanzi al Tribunale Civile di Roma avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma (Sezione I) il 09.08.2018 e la prima udienza, rinviata a causa dell’emergenza pandemica, era fissata per il al 26.03.2021; che aveva provveduto a richiedere il rilascio del permesso di soggiorno cartaceo per richiesta asilo di cui all’art. 4, co. 1, del d.lgs. 142/2015, con appuntamento fissato da parte della Questura di Roma per il 12.03.2020 e poi posticipato a causa dell’emergenza da Covid 19 al 25.02.202; che sin da marzo 2020 L’ultima diffida era stata inviata dal difensore il 2 dicembre 2020) si era recato diverse volte presso le sedi di Poste Italiane Spa esibendo il titolo di soggiorno e il codice fiscale per richiedere l’apertura del conto corrente di base, ma gli è sempre opposto un rigetto per inidoneità del titolo di soggiorno; che senza un conto corrente di base si trovava nell’impossibilità di essere regolarmente assunto e retribuito da un datore di lavoro nonché di accedere alle prestazioni sociali e assistenziali introdotte dallo Stato italiano per la

situazione di emergenza sanitaria, necessarie per chi si trovasse come il ricorrente in una condizione di grave indigenza; che era in possesso della ricevuta attestante la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, che in base all'art. 4, co. 3, del d.lgs. 142/2015 costituisce permesso di soggiorno provvisorio essendo anch'essa munita di fotografia del titolare e rilasciata dalla competente amministrazione pubblica; che il 19 aprile 2019 l'ABI (Associazione Bancaria Italiana) aveva diramato una nota ai Direttori Generali e ai responsabili delle diverse aree delle banche associate chiarendo espressamente che l'esibizione non soltanto del permesso di soggiorno per richiesta asilo ma anche della sola ricevuta di cui al terzo comma dell'art. 4 del d.lgs. 142/2015 era documento sufficiente all'apertura di un conto corrente di base; che era urgente e necessaria l'apertura del conto corrente per poter svolgere attività lavorativa, essendo obbligatorio l'accredito della retribuzione su conto corrente bancario, e poter fare domanda per i contributi economici e sostegni al reddito che possono essere riscossi solo mediante accredito su conto corrente; che, pertanto, il ricorrente si trovava nell'impossibilità di provvedere al proprio sostentamento e non aveva potuto richiedere il contributo a tantum di € 600,00 della Regione Lazio per disoccupati e sospesi dal lavoro; che tale condotta costituiva un ostacolo all'accesso al mercato del lavoro determinando una discriminazione nei confronti dei richiedenti asilo rispetto a tutti gli altri stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio italiano.

* * *

L'azione di merito rispetto alla quale la domanda oggetto del presente procedimento deve considerarsi anticipatoria e strumentale ha ad oggetto la natura di fatto discriminatoria ai sensi degli artt 43 e 44 D.lvo n. 286/1998 (testo unico immigrazione) del comportamento di parte resistente.

Sebbene la domanda non sia stata compiutamente qualificata dal ricorrente, che comunque nel corpo dell'atto richiama la natura discriminatoria della condotta, non può dubitarsi in dubbio che questa sia l'azione sostanziale proposta sia in ordine alla causa petendi che al petitum, che consiste in una richiesta che consenta di fatto la cessazione della condotta discriminatoria asseritamente tenuta da parte resistente.

“ Il giudice, espressamente o implicitamente, può dare al rapporto controverso o ai fatti che siano stati allegati (identificativi della causa petendi) una qualificazione giuridica, finanche diversa da quella prospettata dalle parti (ex aliis Cass. n. 11289-18, Cass. n. 30607-18, Cass. n. 5153-19); invero il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche ed eventualmente in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di extrapetizione o di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, ovvero a seconda dei casi ecceda dai limiti della domanda medesima modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà in fatto non dedotta o allegata in giudizio” (Cass. 7467/2020).

Il giudice non deve essere vincolato alle espressioni letterali utilizzate dalle parti, ma deve indagare e considerare il contenuto sostanziale della domanda (Cass., 21 maggio 2019 n. 13602; Cass., 13 dicembre 2013 n. 27940; Cass., 28 agosto 2009 n. 18783; Cass., 17 settembre 2007 n. 19331) come ricavabile, ad esempio, dalle argomentazioni (in fatto e in diritto), contenute dell'atto introduttivo o negli atti defensionali successivi, dai mezzi istruttori offerti, dalle precisazioni compiute nel corso del giudizio, dallo stesso scopo cui mira la parte. (Cass., 21 luglio 2006 n.

16783; Cass. S.U., 27 febbraio 2000 n. 27).

Emerge con chiarezza sia dall'esposizione del ricorso che dagli atti allegati, che parte ricorrente contesta il comportamento discriminatorio di Poste Italiane che impedisce ai richiedenti asilo ancora non in possesso del permesso di soggiorno cartaceo per richiesta di asilo, ma solo della ricevuta comunque munita di fotografia, di aprire un conto corrente di base; richiamando peraltro una norma, l'art. 126-noviesdecies del Testo Unico Bancario, introdotta proprio in funzione antidiscriminatoria, così come la circolare ABI e la comunicazione interna di Poste Italiane, anch'essere richiamate.

Non vi è dubbio, pertanto, che il rifiuto di Poste di aprire il conto corrente di base per la mancanza del permesso di soggiorno definitivo, tenuto conto dei tempi lunghissimi per ottenerlo anche a causa delle chiusure dovute all'emergenza pandemica, costituisca una condotta discriminatoria.

La norma di cui all'art 28 comma 4 del D.lvo n. 150/2011, poi, stabilisce una sostanziale inversione dell'onere probatorio (Cass. 14073/19, 1/2020 e CGUE caso Feryn), in quanto quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, eventualmente desunti da anche da dati di carattere statistico, dai quali si può presumere l'esistenza di comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di dimostrare l'insussistenza della discriminazione.

Il rifiuto opposto da Poste contraddice l'art 126-noviesdecies (Diritto al conto di base) del Testo Unico Bancario, che esplicitamente stabilisce: “1. *Le banche, la società Poste italiane s.p.a. e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati ad offrire servizi a valere su un conto di pagamento sono tenuti, limitatamente ai servizi di pagamento che essi offrono ai consumatori, a offrire un conto di pagamento denominato in euro con caratteristiche di base, “conto di base”. 2. Tutti i consumatori soggiornanti legalmente nell'Unione europea, senza discriminazioni e a prescindere dal luogo di residenza, hanno diritto all'apertura di un conto di base nei casi e secondo le modalità previste dalla presente sezione. 3. Ai fini della presente sezione, per consumatore soggiornante legalmente nell'Unione europea si intende **chiunque abbia il diritto di soggiornare in uno Stato membro dell'Unione europea in virtù del diritto dell'Unione o del diritto italiano, compresi i consumatori senza fissa dimora e i richiedenti asilo ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, del relativo protocollo del 31 gennaio 1967 nonché ai sensi degli altri trattati internazionali in materia.**”*

Tanto più che la circolare dell'A.B.I. del 19 aprile 2019, in conformità all'esplicito dettato normativo, prevede: “*Il permesso di soggiorno per i richiedenti asilo (di cui a l'art.4, comma 1 del D.lvo 142 del 2015), se in corso di validità, costituisce documento idoneo per procedere all'apertura del rapporto. .. Le medesime considerazioni possono valere anche per la ricevuta di cui al predetto art. 4, comma 3 (che costituisce permesso di soggiorno provvisorio), nella misura in cui la stessa ricevuta, in corso di validità, sia munita di fotografia del titolare, rilasciata da un'amministrazione dello Stato e indichi il nome e la data di nascita del richiedente .”*, come nel caso di specie.

Quanto al periculum in mora deve rilevarsi che è sanzionabile il datore di lavoro che corrisponda ai lavoratori richiedenti asilo la retribuzione in contanti (punito con la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro prevista dal DL 113/2018), atteso che gli Istituti bancari, alla luce delle indicazioni fornite loro dall'ABI, potranno procedere all'apertura di conto correnti intestati ai cittadini extracomunitari in base al permesso di soggiorno provvisorio e al codice fiscale ancorchè solo numerico. L'ispettorato Nazionale del Lavoro è infatti intervenuto

in merito con la nota 5293/19 proprio per confermare la sanzionabilità dei pagamenti in contanti della retribuzione a seguito della nota dell'ABI sopra richiamata.

Il richiedente privo della possibilità di aprire un conto corrente di base si trova quindi nell'impossibilità concreta di esercitare un'attività lavorativa retribuita e di condurre una vita dignitosa, non potendo nemmeno accedere ai contributi statali o regionali previsti per l'emergenza pandemica, con possibile ulteriore pregiudizio in ordine alla possibilità di accoglimento della domanda di protezione internazionale. La situazione di estrema indigenza nella quale rischia di trovarsi, a fronte del chiaro dettato normativo per come esplicitato dalle circolari, giustifica l'adozione del decreto inaudita altera parte.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto.

Le spese processuali dovranno essere liquidate con il provvedimento definitivo.

Visto l'art. 221 della l. 77/20 di conversione del d.l. 34/20, come modificato dal D.L. 125/2020 e dall'art 23 del D.L. 137/2020 che ha prorogato i termini al 31 gennaio 2021;

considerato che l'udienza fissata per la trattazione del presente procedimento non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti;

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 sexies comma 2 e 700 c.p.c, il tribunale accoglie il ricorso e per l'effetto:

- Ordina a Poste Italiane s.p.a. di cessare la condotta discriminatoria che impedisce ai richiedenti asilo in possesso di ricevuta attestante la presentazione di domanda di protezione internazionale di cui all'art. 4, comma 3 D.lvo n. 142/2015 (che costituisce permesso di soggiorno provvisorio) - ricevuta in corso di validità munita di fotografia del titolare rilasciata da un'amministrazione dello Stato e con indicazione del nome e della data di nascita del richiedente - di aprire un conto corrente di base presso i propri sportelli e, quindi, al ricorrente di aprire un conto corrente di base presso gli sportelli di parte resistente;
- visto l'art. 669 sexies, commi 2 e 3, c.p.c., fissa per la conferma, la modifica o la revoca del presente provvedimento l'udienza del 26 gennaio 2021;
- dispone che il presente provvedimento sia notificato unitamente al ricorso – a cura di parte ricorrente – entro il 29 dicembre 2020 e concede termine a parte resistente fino al 10 gennaio 2021 per costituirsi in giudizio;
- dispone che l'udienza già fissata per il 26 gennaio 2021, sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti, da depositarsi almeno 5 giorni prima della predetta data;
- avvisa le parti che nel caso in cui nessuna delle parti effettui il deposito delle note di cui sopra, si procederà ai sensi dell'art. 181 c.p.c.
- spese al definitivo

Si comunichi.

Così deciso in Roma, il 21/12/2020

la giudice designata
d.ssa Silvia Albano